

	CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA NECESSARIA PER IL COMPLE-	
	TAMENTO DEI NUOVI SERVER AZIENDALI CIG:	
	TRA	
	L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E	
	DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI" , di seguito denominato	
	"Istituto" e/o IZSLER, con sede legale in Brescia, via Bian-	
	chi n. 9, codice fiscale e partita Iva 00284840170, in perso-	
	na del Dott. , nato a () il --/--/----,	
	Dirigente Responsabile f.f. della U.O. Provveditorato, Econo-	
	mato e Vendite, delegato dal Direttore Generale a stipulare i	
	contratti, con decreto n. 480 del 23/12/2021;	
	E	
	la ditta ----- (di seguito denominata "ditta" e/o so-	
	cietà) con sede legale in -----, via -----, P.IVA ----, in	
	persona dell'amministratore unico, -----, nato a ---- il ----	
	, C.F. ---, domiciliato per la carica presso la sede societa-	
	ria, firma digitale intestata valida e non revocata;	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione dirigenziale n. --- del ---- è stato au-	
	torizzato l'avvio di una procedura aperta sopra soglia comu-	
	nitaria per la fornitura necessaria per il completamento dei	
	nuovi serve aziendali, unico lotto;	

	- con determinazione dirigenziale n.----- del -----, preso at-	
	to delle risultanze della procedura, è stata disposta	
	l'aggiudicazione della fornitura alla ditta -----;	
	- risultano di fatto eseguiti tutti i controlli previsti dal-	
	le disposizioni di legge vigenti ai fini del conferimento	
	dell'efficacia all'aggiudicazione, nonché per la stipula del	
	presente atto.	
	Tutto quanto premesso tra le parti, come in epigrafe rappre-	
	sentate e domiciliate,	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 - OGGETTO E DURATA	
	Il presente contratto definisce i termini e le condizioni con	
	cui la ditta ----- si obbliga, ferme	
	le condizioni tutte già prefissate negli atti di gara, ad	
	eseguire, su richiesta dell'Istituto Zooprofilattico Speri-	
	mentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna la fornitura	
	dei prodotti indicati nell'unico lotto della procedura in og-	
	getto.	
	Per "durata" del contratto si intende il periodo entro il	
	quale l'IZSLER potrà effettuare ordini della fornitura con la	
	ditta odierna contraente.	
	L'esecuzione del contratto è regolata, in via gradata, dalle	
	clausole dettate dal presente atto, dal Codice Civile e dalle	

	altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.	
	Art. 2 - QUANTITA' - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA	
	L'Istituto si impegna ad ordinare nel periodo di vigenza del contratto, per il lotto di fornitura in esame, i prodotti indicati dalla ditta nel "DOE - Dettaglio dell'offerta economica" presentato in sede di gara (Allegato 1)	
	L'importo complessivo del contratto ammonta ad € -----	
	, oltre l'iva.	
	Tutte le tipologie dei materiali offerti dovranno corrispondere, per caratteristiche, alle norme di legge e di regolamento vigenti che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.	
	Nel caso in cui, durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più materiali offerti in sede di gara per messa "fuori produzione e/o casi di difficile reperibilità" degli stessi, lo stesso dovrà segnalare formalmente tale circostanza mediante dichiarazione della casa produttrice. Il Fornitore dovrà inoltre indicare quali materiali aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione, alle stesse condizioni economiche.	

	Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle	
	modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere	
	valutate opportune.	
	I prodotti richiesti dovranno rispondere alle caratteristiche	
	specifiche ivi riportate, pena l'esclusione per non conformi-	
	tà alle specifiche esigenze.	
	La ditta dovrà, a supporto e comprova di quanto offerto, per	
	ciascuna delle caratteristiche elencate presentare documenta-	
	zione tecnica esaustiva.	
	Il difetto dei requisiti minimi riscontrato prima della sti-	
	pula del contratto determina la decadenza e/o revoca e/o an-	
	nullamento dell'aggiudicazione, mentre, se riscontrato in	
	corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimen-	
	to e, quindi, la risoluzione del contratto.	
	Art. 3 - CORRISPETTIVO, REVISIONE PREZZI - FATTURAZIONE - PA-	
	GAMENTI.	
	Le condizioni economiche relative alla fornitura in argomen-	
	to, quale risultato dell'offerta formulata dalla ditta	
	in sede di gara, sono quelle indicate nell' allegato n. 1.	
	I prezzi offerti al netto di I.V.A. e comprensivi di ogni ul-	
	teriore spesa per trasporto, imballo, consegna presso il ma-	
	gazzino centrale di questo Istituto si intendono fissi ed in-	
	variabili; IZSLER si riserva, qualora Consip S.p.A. attivasse	
	una convenzione in merito alla fornitura oggetto della pre-	

	sente gara, a condizioni di assoluta comparabilità tra i pro-	
	dotti oggetto della prestazione, di effettuare una verifica	
	tra i prezzi della citata convenzione e quelli proposti dalla	
	ditta aggiudicataria.	
	Qualora dalla predetta verifica si riscontrasse che i prezzi	
	derivanti dalla menzionata convenzione fossero inferiori, la	
	Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere alla	
	ditta aggiudicataria della gara di adeguare i propri prezzi a	
	quelli derivanti dalle suddette convenzioni.	
	In caso di diniego la Stazione Appaltante si riserva la fa-	
	coltà di acquisire la fornitura di interesse presso la ditta	
	convenzionata con Consip mediante le suddette convenzioni	
	senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o	
	di che rivalersi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, c.	
	15 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in L. 7 agosto 2012,	
	n. 135.	
	In ogni caso le modifiche prezzi, sia in diminuzione che in	
	aumento, sono soggette ad esplicita autorizzazione della Sta-	
	zione Appaltante.	
	Nelle more dell'espletamento di ogni verifica e/o controllo	
	che la Stazione intenda effettuare, rimane vigente il prezzo	
	offerto in sede di gara.	

	L'ordinativo sarà contraddistinto da un numero d'ordine che	
	dovrà essere riportato sul documento di trasporto e sulla re-	
	lativa fattura.	
	Il pagamento avverrà, a mezzo mandato, a 60 giorni dalla data	
	di ricevimento delle singole fatture, previa verifica della	
	conformità della fornitura. Il riconoscimento degli eventuali	
	interessi richiesti per il ritardato pagamento avverrà secon-	
	do le norme previste in materia.	
	Le fatture dovranno riportare l'indicazione del numero di or-	
	dine di riferimento, l'indirizzo del destinatario e l'esatta	
	specifica indicazione della merce consegnata. Dovranno inol-	
	tre essere riportati il codice CIG, nonché le coordinate ban-	
	carie del C/C dedicato su cui dovrà essere effettuato il pa-	
	gamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi	
	nella liquidazione e nel pagamento, con pieno esonero di que-	
	sto Istituto da ogni responsabilità al riguardo.	
	Art. 4 - MODALITA' DI ORDINAZIONE E DI CONSEGNA	
	L'ordinativo sarà inoltrato in forma scritta dall'U.O. Prov-	
	veditorato Economato e Vendite.	
	La consegna avverrà sulla base di una pianificazione	
	di consegna indicati nell'ordine.	
	Le consegne dovranno essere effettuate presso il Magazzino	
	Centrale di Brescia dell'IZSLER, entro max 7 (sette) giorni	
	solari e consecutivi dalla ricezione della richiesta.	

	Il trasporto dovrà essere effettuato in condizioni tali da	
	garantire il migliore e corretto utilizzo dei prodotti e la	
	merce deve pervenire nel luogo di destinazione in perfetto	
	stato, con la garanzia che il trasporto venga effettuato con	
	le modalità più opportune in relazione al prodotto.	
	La firma per ricevuta non impegna l'Istituto per quanto con-	
	cerne la verifica delle merci stesse, riservandosi l'Ammini-	
	strazione di comunicare, con lettere a parte, le proprie os-	
	servazioni o le eventuali contestazioni.	
	La difformità qualitativa del prodotto fornito rispetto alle	
	disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel presen-	
	te contratto e a quanto dichiarato dalla ditta in offerta,	
	potrà essere contestata dall'Istituto anche successivamente	
	alla consegna, qualora i vizi e le difformità non siano imme-	
	diatamente riconoscibili.	
	Art. 5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	
	E' fatto assoluto divieto alla ditta di cedere totalmente o	
	parzialmente a terzi, senza il consenso preventivo scritto	
	dell'Istituto, e senza l'osservanza degli artt. 1406 e 1407	
	del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o parte della forniture	
	di beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 del Codice Civile,	
	è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella ce-	

	dente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione	
	di ramo d'azienda; in tal caso il subentro è condizionato al-	
	la verifica, in capo al subentrante, dei requisiti necessari	
	per contrarre con l'Istituto. Le cessioni senza consenso fan-	
	no sorgere nell'Istituto il diritto a sciogliere il contrat-	
	to, senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare	
	l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.	
	La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplina-	
	ta dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 cui si fa espresso ri-	
	chiamo.	
	La cessione si intende automaticamente rifiutata se:	
	a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di	
	interesse previsti dai documenti di gara;	
	b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei credi-	
	ti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione	
	Appaltante.	
	La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto	
	di contestazione.	
	L'aggiudicataria deve osservare tutti gli obblighi derivanti	
	da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e	
	assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo	
	esclusivo carico.	
	L'aggiudicataria assume ogni responsabilità per infortuni e	
	danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per	

	fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche	
	esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il	
	contratto.	
	Con la formulazione dell'offerta, la ditta implicitamente	
	certifica che i prodotti proposti sono conformi alle vigenti	
	norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di	
	appalto.	
	Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende	
	subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n.	
	626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni che s'in-	
	tendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto	
	medesimo.	
	La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a non prestare ser-	
	vizi in conflitto con gli interessi dell'Istituto, per tutta	
	la durata dell'appalto.	
	Art. 6 - PENALI	
	Nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto	
	si riserva di applicare una penale compresa tra lo 0,3 per	
	mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.	
	Qualora il disagio causato dal ritardo provochi gravi conse-	
	guenze in termini di disservizio, anche con ricadute	
	sull'utenza esterna, tali penali potranno essere duplicate.	
	Tutti i termini previsti per l'adempimento sono da intendersi	
	essenziali e perentori e pertanto ogni ritardo	

	nell'adempimento sarà considerato, ai fini del presente contratto, come inadempimento, con conseguente applicazione delle relative penali.	
	L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'intero importo contrattuale netto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.	
	Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla cauzione definitiva e, laddove questa non risulti sufficiente perché in parte svincolata, dai pagamenti dovuti dall'Istituto.	
	Art. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	
	A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto è stata costituita in data -----, a favore dell'Istituto, garanzia mediante fideiussione n.-----	
	----- rilasciata da -----, -----, fino alla concorrenza di Euro ----- (euro -----/00) con scadenza alla data di	
	emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorchè si	
	estingue automaticamente ad ogni effetto, salvo quanto	

	cato nell'ultimo comma dell'art. 1 delle condizioni di poliz-	
	za.	
	La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti	
	dalla ditta compresa la mancata, irregolare esecuzione del	
	presente contratto nei termini fissati in sede di appalto.	
	Resta espressamente inteso che l'IZSLER ha diritto di riva-	
	lersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle	
	penali.	
	Art. 8 - TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	
	Tutte le attività attinenti l'esecuzione del contratto do-	
	vranno essere svolte dalla ditta nel pieno rispetto delle vi-	
	genti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.	
	In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in	
	materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei la-	
	voratori e con particolare riferimento al D. Lgs.81/2008 e	
	ss.mm.ii.	
	Art. 9 - RISOLUZIONE - RECESSO - VERIFICA DI CONFORMITA'	
	L'Istituto si riserva di risolvere il contratto se nel corso	
	di utilizzo dei consumabili di cui trattasi emergessero dif-	
	formità, rispetto a quanto riscontrato in fase di valutazione	
	dell'idoneità tecnica tali da comportare una revisione del	
	giudizio di idoneità stesso.	
	In aggiunta alle fattispecie previste dal codice civile in	
	materiale, il contratto potrà essere, altresì, risolto in se-	

	guito ad una semplice dichiarazione di questa Stazione Appal-	
	tante, nei seguenti casi:	
	- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13	
	agosto 2010;	
	- inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del Patto	
	di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lom-	
	bardia.	
	La risoluzione di diritto del contratto comporterà	
	l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento	
	del danno subito.	
	Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, l'Istituto verifi-	
	ca il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da	
	parte dell'esecutore attraverso il responsabile del procedi-	
	mento il quale verifica che le attività e le prestazioni con-	
	trattuali siano eseguite dal contraente in conformità dei do-	
	cumenti contrattuali.	
	L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive	
	fornite per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora	
	l'esecutore non adempia, l'Istituto ha la facoltà di risolvere	
	re il contratto.	
	La prestazione è soggetta, altresì, a verifica di conformità	
	da eseguirsi direttamente da parte del referente individuato	
	per la verifica dell'esecuzione del contratto o da altro sog-	

	getto/Commissione individuato/a dall'Istituto nelle ipotesi e	
	secondo i termini previsti dalle Linee Guida ANAC, per certi-	
	ficare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a	
	regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in con-	
	formità e nel rispetto delle condizioni, modalità termini e	
	prescrizioni del contratto e delle leggi di settore. Le atti-	
	vità di verifica hanno anche lo scopo di accertare che i dati	
	risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi	
	corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.	
	La verifica di conformità verrà effettuata, in relazione alla	
	natura dei beni e al loro valore, a campione e, ove possibi-	
	le, in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni	
	di qualità, ovvero a documentazione di contenuto analogo, at-	
	testanti la conformità delle prestazioni contrattuali esegui-	
	te alle prescrizioni contrattuali.	
	Il controllo quali-quantitativo della fornitura dei prodotti	
	verrà effettuato all'atto della consegna da parte del perso-	
	nale dell'Istituto addetto alla ricezione dei beni. In difet-	
	to di simile accertamento al momento della consegna,	
	l'Istituto si riserva di effettuare la verifica quali-	
	quantitativa al momento dell'effettivo utilizzo dei beni me-	
	desimi. La firma per ricevuta, posta al momento della conse-	
	gna, non impegnerà in alcun modo l'Istituto all'accettazione	
	degli stessi.	

	Nel caso in cui la fornitura non risulti conforme sotto	
	l'aspetto quali-quantitativo l'Istituto avvierà la procedura	
	di reclamo richiedendo il ritiro dei beni difettosi o in ec-	
	cesso ovvero l'invio di quelli mancanti, con spese a carico	
	della stessa, anche laddove i beni siano stati privati del	
	loro imballaggio originario.	
	Nel caso di difformità in eccesso o in difetto tra la quanti-	
	tà ordinata e quella effettivamente consegnata, l'eccedenza	
	sarà segnalata dall'Istituto alla ditta la quale dovrà prov-	
	vedere a proprie spese, entro 5 giorni solari e consecutivi.	
	In caso di ritardo o inadempimento l'Istituto si riserva di	
	applicare una penale pari ad € 100,00 una tantum. Le penali	
	verranno detratte dalla fattura successiva.	
	Nel caso in cui i prodotti consegnati risultino non conformi	
	sotto l'aspetto qualitativo l'Istituto si riserva la facoltà	
	di chiedere al fornitore l'immediata sostituzione dei prodot-	
	ti difettosi con prodotti conformi entro 5 giorni solari e	
	consecutivi dalla ricezione della contestazione. In caso di	
	ritardo o inadempimento l'Istituto si riserva di applicare	
	una penale pari a € 200,00 una tantum. Le penali verranno de-	
	tratte dalla fattura successiva.	
	Art. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
	La ditta assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e ss. mm.	

	ii.La ditta deve comunicare all'IZSLER gli estremi identifi-	
	cativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi	
	presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedica-	
	ti, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel	
	caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima uti-	
	lizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa	
	pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i	
	casi le coordinate del conto corrente dovranno essere tra-	
	smesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle per-	
	sone delegate ad operare su di esso (art.3 comma 7).	
	Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante di-	
	chiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47	
	D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata	
	da copia di un documento di identità del sottoscrittore in	
	corso di validità.	
	In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra,	
	l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore	
	dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si	
	intenderanno sospesi.	
	La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica rela-	
	tiva ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la	
	variazione è intervenuta.	
	Art. 11 - SPESE E ONERI TRIBUTARI	

	Tutte le spese e oneri per la stipula del presente contratto	
	e il rimborso per la quota parte di spettanza delle spese di	
	pubblicità legale sostenute dall'IZSLER, sono a carico della	
	ditta contraente, ivi compresa l'imposta di bollo.	
	Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo in	
	caso d'uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima	
	allegata D.P.R. 131/1986.	
	Art. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITA' IN MA-	
	TERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA	
	L'IZSLER informa la propria attività contrattuale secondo i	
	contenuti di cui al Codice di Comportamento (reperibile sul	
	sito internet dell'Istituto), quale dichiarazione dei valori,	
	insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei	
	confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori,	
	utenti, ecc.), approvato con deliberazione del CDA n. 13 del	
	30.10.2017, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54	
	del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, com-	
	ma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la preven-	
	zione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	
	nella pubblica Amministrazione", documento che integra e spe-	
	cifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di	
	cui al DPR n. 62/2013.	
	Le norme contenute nel Codice si applicano, fra l'altro, ai	
	collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di con-	

	tratto e/o incarico, conferito a qualsiasi titolo (art. 2,	
	comma 2, lett. f)), nonché al personale a qualsiasi titolo di	
	operatori economici fornitori di beni, servizi o lavori (art.	
	2, comma 2, lett. h)).	
	La ditta è tenuta nei rapporti con l'IZSLER, ad uniformare la	
	propria condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della	
	gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento,	
	tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la	
	risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere,	
	nonché il pieno diritto dell'Istituto di chiedere ed ottenere	
	il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua im-	
	agine ed onorabilità.	
	La ditta dovrà altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR	
	16.04.2013, N. 62 avente ad oggetto il "Regolamento recante	
	codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma	
	dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" che al comma 3	
	dell'art. 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni	
	estendono gli obblighi di condotta previsti dal presente co-	
	dice nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.	
	A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante	
	dal citato codice, l'IZSLER potrà procedere alla risoluzione	
	o decadenza del rapporto contrattuale.	
	Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale:	
	www.izsler.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente " -	

	"Disposizioni generali" - sotto-sezione di primo livello "At-	
	ti generali", sotto-sezione di secondo livello "Codice disci-	
	plinare e codice di condotta".	
	La ditta accetta, altresì, il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA	
	DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA	
	Art. 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY	
	Si rinvia, quanto ai principi applicabili e alle modalità di	
	trattamento dei dati personali alle norme del nuovo regola-	
	mento europeo n. 2016/679 del 26.04.2016 entrato in vigore il	
	25.05.2018 in quanto direttamente applicabili, "relativo alla	
	protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento	
	dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali	
	dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale	
	sulla protezione dei dati)".	
	Con D.Lgs n. 101 del 10.08.2018 è stato, tra l'altro, adegua-	
	to il vigente codice della privacy alle nuove disposizioni	
	comunitarie in materia.	
	L'IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si	
	svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,	
	nonché della dignità dell'Interessato, con particolare rife-	
	ramento alla riservatezza, all'identità personale e al dirit-	
	to alla protezione dei dati personali.	

	Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto	
	Interessato, sono trattati sulla base di uno o più dei se-	
	guenti presupposti di liceità:	
	- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto	
	di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure pre-	
	contrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6.1,	
	lett. b) Reg. 679/2016);	
	- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo le-	
	gale (art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);	
	- il trattamento è necessario per motivi di interesse pub-	
	blico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli	
	Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità	
	perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione	
	dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tu-	
	telare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessa-	
	to (art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).	
	In elenco, le finalità per cui i dati personali	
	dell'Interessato verranno trattati:	
	- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database infor-	
	matici aziendali; - per la gestione di obblighi di natura	
	contabile e fiscale; - per la gestione degli oneri derivanti	
	dalla stipulazione del contratto; - per la rendicontazione	
	nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce po-	

	teri di monitoraggio e controllo; - per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.	
	Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)	
	I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):	
	- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);	
	- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;	
	- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.	
	Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.	

	Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consen-	
	so nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una	
	comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente in-	
	dicati.	
	I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in	
	alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne	
	conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti in-	
	determinati).	
	Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di con-	
	servazione (art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)	
	L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato og-	
	getto del trattamento saranno conservati per il periodo ne-	
	cessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti	
	nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli	
	necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.	
	Art. 14 - FORO COMPETENTE	
	In caso di eventuali controversie è competente il Foro di	
	Brescia.	
	Art. 15 - NORME DI RINVIO	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto,	
	si richiamano gli artt. 100 e seguenti del D.Lgs 50/2016.	
	per l'IZSLER	
	Il Dirigente responsabile	
	Dott. Davide Violato	

	per la ditta	
	L'Amministratore unico	

	Sottoscrizione esplicita delle clausole vessatorie	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C.	
	la ditta ----- , come sopra rappresentata, dichiara di	
	approvare specificatamente le disposizioni di cui agli arti-	
	coli: 7 (Penali), 12 (Spese e Oneri tributari) e 15 (Foro	
	competente) del presente Contratto.	
	Brescia li_____	

	per la ditta	
	L'Amministratore unico	

	Il presente contratto - redatto in un unico esemplare origi-	
	nale - è sottoscritto con firma digitale e ha decorrenza dal-	
	la data di registrazione dello stesso al protocollo generale	
	dell'ultimo firmatario	
	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. AUTORIZZAZIONE N.	
	143 DELL'08/07/2014 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO TER-	
	RITORIALE DI BRESCIA 2.	